

Contributi figurativi: cosa sono e quando è possibile richiederli

Cosa sono i contributi figurativi? Quando è possibile richiedere l'accredito all'INPS e quando, invece, spettano in automatico? La guida alle regole da conoscere

(Fonte: <https://www.informazionefiscale.it/> 15 ottobre 2026)



A cosa servono i **contributi figurativi** e quali sono i casi in cui si può richiedere l'accredito all'INPS? In sintesi, si tratta di una quota di contribuzione che viene riconosciuta **in automatico o su domanda** in caso di particolari eventi.

La procedura non comporta costi per il lavoratore e per il datore di lavoro e può contribuire a ottenere **benefici assistenziali o previdenziali**.

In generale, la contribuzione figurativa consente di andare in pensione prima e spesso con un importo più alto.

Vediamo dunque di **cosa si tratta e quali sono i benefici** per lavoratori e lavoratrici.

Contributi figurativi: cosa sono e quando è possibile richiederli

- [Cosa sono i contributi figurativi](#)
- [Contributi figurativi: quando sono accreditati](#)
- [Accredito dei contributi figurativi automatico o su domanda](#)
- [Accredito contributi figurativi per servizio militare obbligatorio o volontario e servizio civile](#)
- [Aspettativa per carica pubblica elettiva o sindacale](#)
- [Accredito per svolgimento di lavori socialmente utili o stipula di contratti di solidarietà](#)
- [Maternità, congedo parentale e disabilità](#)
- [A cosa serve la contribuzione figurativa e quali sono i limiti consentiti](#)

Cosa sono i contributi figurativi

I **contributi figurativi** sono contributi virtuali, riconosciuti senza oneri a carico del lavoratore o del datore di lavoro.

Nei casi tassativamente previsti dalle leggi, quando si verifica un'**interruzione o una sospensione momentanea** del rapporto di lavoro, l'INPS riconosce al lavoratore la copertura contributiva senza alcun effettivo pagamento.

Le regole della contribuzione figurativa sono spesso diverse nel **lavoro pubblico, privato o nel lavoro autonomo**, ma in generale, questo tipo di contributi è utile ad ogni lavoratore per maturare il diritto alla [pensione](#) e per accumulare un importo più alto dell'assegno.

Contributi figurativi: quando sono accreditati

I **contributi figurativi** sono generalmente **accreditati** nei seguenti casi:

- interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento e conseguente diritto all'indennità di disoccupazione;
- sospensione dal lavoro per cassa integrazione o licenziamento per crisi aziendale, con riconoscimento dell'indennità di mobilità;
- servizio militare o servizio civile;
- malattia o infortunio sul lavoro (fino a un massimo di 22 mesi in tutta la vita assicurativa);
- astensione obbligatoria per maternità;
- astensione facoltativa per congedo parentale fino ad un massimo di dieci mesi, anche frazionabili entro i 12 anni di età del bambino;
- assenze per malattia del figlio fino a tre anni di età del bambino;
- permessi della legge n. 104/1992 e congedo straordinario per assistenza (Dlgs n. 151/2001);
- assenza dal lavoro per donazione del sangue;
- aspettativa non retribuita per svolgimento di cariche pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali o provinciali;
- contratti di solidarietà difensivi;
- assistenza sanitaria per tubercolosi, calamità naturali e chiusura di attività commerciale.

Accredito dei contributi figurativi automatico o su domanda

L'accredito figurativo avviene a volte in **forma automatica**, a volte dietro presentazione di apposita **domanda dell'interessato**.

I contributi figurativi sono accreditati d'ufficio nel momento dell'**interruzione o della sospensione del rapporto di lavoro** in caso di [disoccupazione](#), cassa integrazione o malattia/infortunio sul lavoro ma talvolta sono riconosciuti nel momento in cui si presenta **domanda di pensione**.

Ci sono poi casi nei quali è necessaria un'apposita istanza, come nello svolgimento del **servizio militare** o del **servizio civile**.

Esaminiamo quindi alcuni casi specifici.

Accredito contributi figurativi per servizio militare obbligatorio o volontario e servizio civile

I periodi di svolgimento di **servizio militare obbligatorio** o di richiamo alle armi nelle Forze Armate italiane sono coperti da **contributi figurativi, su domanda**.

Lo stesso anche per lavoratori e pensionati che abbiano un vuoto assicurativo per lo svolgimento del servizio civile (è necessario che il servizio civile sia stato avviato entro il 31 dicembre 2005) o per il servizio militare obbligatorio.

La richiesta può essere presentata dall'interessato o dai suoi superstiti senza termini di prescrizione, a condizione che il periodo di riferimento non sia stato già oggetto di diversa contribuzione. L'interessato deve in ogni caso possedere, al momento della domanda, **almeno un contributo effettivo già versato**.

L'accredito figurativo può riguardare gli iscritti all'AGO, alla gestione lavoratori autonomi o ai fondi speciali di previdenza gestiti da INPS ma restano esclusi gli iscritti alla Gestione separata.

La **domanda** deve essere presentata on line tramite il servizio web dedicato, contattando il numero verde INPS o rivolgendosi ad un patronato, autocertificando i periodi di servizio svolti ed indicando il distretto o ufficio militare interessato.

Aspettativa per carica pubblica elettiva o sindacale

È una contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori in caso di sospensione da aspettativa non retribuita per lo svolgimento di mandato sindacale o cariche pubbliche elettive (art. 3, Dlgs n. 564/1996 e art. 31, L. n. 300/1970).

Gli iscritti alla **Gestione dipendenti pubblici**, alle gestioni **private** e ai fondi speciali, con rapporto di **lavoro dipendente** attivo, avviato prima della proclamazione, usufruiscono di un'aspettativa non retribuita in caso di **elezioni o nomine sindacali** coperta da contribuzione figurativa.

La contribuzione figurativa:

- garantisce una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale al momento della proclamazione (principio della preesistenza del rapporto di lavoro dipendente);
- è riconosciuta solo nel caso in cui il datore di lavoro rilascia un atto scritto di provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita;
- non è riconosciuta a chi è stato assunto successivamente nel corso del mandato per il quale ha fatto richiesta;
- non è riconosciuta in caso di aspettativa fruita nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello della proclamazione.

I contributi possono essere riconosciuti soltanto se il periodo di astensione dal lavoro risulta da **atto scritto formale**, presentando apposita **domanda entro il 30 settembre** dell'anno successivo a quello di inizio dell'aspettativa, pena la decadenza del diritto.

Gli eletti al **Parlamento nazionale, europeo o alle assemblee regionali**, nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che maturano con l'elezione il diritto ad un vitalizio o ad un incremento di

pensione, devono tuttavia corrispondere personalmente all'organo elettivo, entro cinque anni, l'equivalente dei contributi pensionistici per la quota a loro carico.

L'Ente provvederà a **riversare poi la quota contributiva** dell'eletto all'istituto previdenziale di appartenenza e quest'ultimo riconoscerà una quota di contributi figurativi rimanenti.

Anche in questo caso l'accredito virtuale, dunque non è automatico: è necessario che l'eletto presenti **richiesta on line** ed alleggi alcuni documenti, tra cui il provvedimento formale di conferimento dell'incarico ricevuto e la certificazione delle funzioni svolte.

Accredito per svolgimento di lavori socialmente utili (LSU)

I lavoratori coinvolti in **progetti di pubblica utilità**, finanziati da Enti utilizzatori, regioni o enti locali (circolare Inps 188 del 7 ottobre 2016) possono **presentare domanda**, tramite gli Enti stessi, di **contribuzione figurativa** per tutto il periodo di svolgimento dell'attività socialmente utile o per tutta la durata del contratto.

Nello specifico, a contribuzione figurativa spetta ai lavoratori socialmente utili (LSU):

- impegnati in progetti approvati da Regioni/Enti locali non convenzionati con l'INPS (art. 11, commi 4 e 6, D.L. 1° dicembre 1997, n. 468);
- avviati alle attività prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Per l'accredito della contribuzione figurativa devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- il progetto nel quale è impegnato il lavoratore socialmente utile deve essere stato approvato dalla competente Commissione regionale per l'impiego (CRI) anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. 81/2000;
- le attività socialmente utili devono essere state svolte da ciascun lavoratore senza soluzione di continuità e devono risultare dalle delibere di istituzione del progetto e dalle singole delibere di proroga delle attività adottate dall'Ente utilizzatore;
- i periodi da accreditare sono quelli di lavoro effettivo. Non costituiscono interruzioni che implicano la fuoriuscita dal bacino dei LSU i periodi di sospensione previsti dall'art. 8, comma 4 del D.lgs. 468/97 e le assenze previste dai commi 10-18 dello stesso articolo che non hanno comportato la sospensione dal sussidio.

A comprova dello svolgimento dell'attività socialmente utile prestata, deve essere inoltre prodotta attestazione relativa ai compensi erogati dall'Ente utilizzatore.

Maternità, congedo parentale e disabilità

La lavoratrice in [maternità](#) oppure entrambi i genitori nei periodi di **congedo parentale** e dunque di astensione facoltativa dal lavoro, per un periodo massimo di 10 mesi, entro i 12 anni di vita del figlio, hanno diritto alla contribuzione figurativa.

Gli importi variano secondo la **percentuale di stipendio** percepita: se la retribuzione è ridotta al 30 per cento, i contributi figurativi coprono la parte differenziale (art.35 - decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151) dello stipendio, con un accredito virtuale automatico o in alcuni casi, su domanda.

Se poi la maternità si svolge **al di fuori del rapporto di lavoro**, la contribuzione figurativa è possibile solo se l'interessata è in servizio alla data del 27 aprile 2011 (art.2, comma 504 legge 244 del 2007) ed ha **almeno cinque anni di contributi già versati** durante il rapporto di lavoro (art.25 decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001).

I contributi figurativi sono infine riconosciuti dalla legge anche ai lavoratori che usufruiscono dei benefici previsti dalla [legge 104 del 1992](#): in particolare, i periodi di congedo straordinario utilizzati per assistere un figlio portatore di handicap grave, sono coperti da **contribuzione virtuale** entro un importo massimo che per il 2026 è di **57.837 euro**.

A cosa serve la contribuzione figurativa e quali sono i limiti

I contributi figurativi servono per andare in pensione prima e con un **assegno più alto**.

Esistono però alcune eccezioni: se il lavoratore riceve una indennità di disoccupazione o trascorre periodi in malattia, i contributi figurativi che gli vengono riconosciuti sono utili soltanto per il calcolo dell'assegno e non come anzianità per maturare il diritto alla pensione.

La **sentenza della Cassazione 29968 del 13 ottobre 2022** ha confermato questo orientamento: **i contributi figurativi per malattia o disoccupazione non valgono come contributi utili a maturare il requisito di anzianità contributiva di 41 anni richiesto per la pensione di anzianità in regime di totalizzazione ma restano validi per determinare l'ammontare dell'assegno.**

Quelli invece riconosciuti ai lavoratori socialmente utili, ai commercianti in crisi e ai titolari di assegno di invalidità sono validi per raggiungere il **diritto a pensione** ma non per aumentarne l'importo. In ogni caso la contribuzione figurativa non può superare il limite di 5 anni in tutta la vita assicurativa.

Infine, se la pensione è calcolata con il **sistema retributivo o misto** e la contribuzione figurativa riguarda periodi di tempo che incidono sulle diverse regole di calcolo, si assume come riferimento la media delle retribuzioni dell'anno solare, per ciascuna settimana di assenza, e si calcola la quota di contributi virtuale a cui si ha diritto nel caso di disoccupazione, malattia e maternità. Se i lavoratori sono invece in **cassa integrazione o mobilità**, la base di calcolo per i contributi figurativi è la retribuzione utile ai fini della stessa cassa integrazione.